



N. 2551-A

Relazione orale
Relatore SANGALLI

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 16 novembre 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

di concerto con il Ministro dell'interno

con il Ministro della giustizia

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2016

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	Pag.	3
– della 5 ^a Commissione permanente	»	4
– della 14 ^a Commissione permanente	»	5
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	7
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	8

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

2 novembre 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FRAVEZZI)

15 novembre 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime parere non ostativo sul testo nel seguente presupposto:

- che per la realizzazione dell'opera si provveda nei limiti delle risorse di bilancio effettivamente disponibili a legislazione vigente, in coerenza con i lotti costruttivi previsti dal cronoprogramma dei lavori;

e con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. All'articolo 3:

- sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In relazione agli oneri di realizzazione dell'opera di cui al comma 1 e per le spese di missione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora gli oneri siano in procinto di scostarsi rispetto alle previsioni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, della medesima legge»;

- sopprimere il comma 4.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.15.

Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.16.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: COCIANCICH)

26 ottobre 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge;

considerato che gli Accordi in ratifica consentono l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e consentono l'erogazione, da parte della Commissione europea, del cofinanziamento prestabilito;

ricordato che:

– con l'Accordo firmato a Roma il 30 gennaio 2012, i Governi italiano e francese hanno disciplinato le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto di merci e viaggiatori tra Torino e Lione, e stabilito le condizioni di esercizio di tale opera, che consentirà il superamento dei limiti strutturali dell'attuale tunnel del Fréjus, assicurando per il trasporto di merci e viaggiatori livelli prestazionali adeguati sul piano europeo e internazionale, per favorire la crescita economica e la coesione territoriale;

– l'elemento fondamentale della sezione transfrontaliera di 65 chilometri è costituito dalla galleria a doppia canna di 57 chilometri, di cui 45 chilometri in territorio francese e 12 in territorio italiano, e che l'Accordo del 2012 ha previsto che la ripartizione dei costi dell'opera comune transfrontaliera è fissata nella misura del 57,9 per cento a carico dell'Italia e del 42,1 per cento a carico della Francia, detratto il contributo europeo e la parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie;

– l'Unione europea, già nel luglio 1996, sulla base della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, ha previsto la creazione di una rete ferroviaria transeuropea, estesa poi nel 2004 ai nuovi Paesi aderenti, in cui la linea Torino-Lione è stata configurata come progetto prioritario;

considerato che:

– gli orientamenti del 1996 sono stati sostituiti dal regolamento (UE) n. 1315/2013, che ha stabilito una strategia a lungo termine per lo sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) completa, comprendente infrastrutture per le ferrovie, i trasporti marittimi e aerei, le strade, le vie navigabili interne e i terminali ferroviario-stradali, attraverso

il raggruppamento della rete in due livelli: una rete globale concernente tutte le regioni dell'Unione e una rete centrale composta dalle tratte di importanza strategica;

– il regolamento (UE) n. 1316/2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility*) prevede le modalità per il contributo dell'Unione al finanziamento dei progetti di investimento nelle reti transeuropee e stabilisce nove corridoi della rete centrale, tra i quali il Corridoio Mediterraneo, di cui la linea Torino-Lione è parte essenziale;

considerato, in particolare, che:

– l'Accordo del 24 febbraio 2015 dispone l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della linea ferroviaria, affidandone la realizzazione al promotore pubblico *Tunnel Euroalpin Lyon Turin*;

– il Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016 quantifica il costo certificato e attualizzato pari a 8.300 milioni di euro, e ne definisce la relativa ripartizione fra le Parti. Oltre tale importo, i costi saranno ripartiti al 50 per cento ciascuna tra la Parte italiana e la Parte francese;

– il Regolamento dei contratti 7 giugno 2016 stabilisce le regole applicabili al fine di prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione mafiosa nei contratti, sia quelli conclusi dal promotore pubblico sia quelli intercorrenti fra i titolari dei contratti e i loro subappaltatori e subaffidatari.

– il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, circa l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le modalità realizzative dell'opera e l'entrata in vigore del testo;

valutato che le disposizioni del disegno di legge in titolo e dei connessi strumenti internazionali di cui si dispone la ratifica, non recano disposizioni in contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea e si pongono in linea con gli orientamenti europei ai fini dell'avanzamento nella realizzazione delle reti transeuropee di collegamento,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: senatrice ORRÙ)

20 ottobre 2016

sul disegno di legge

La Commissione,

esaminato il disegno di legge S. 2551, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016»;

rilevato che il provvedimento è riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGED'INIZIATIVA DEL GOVERNO
—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015;

b) Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, conformemente all'articolo 3 del Protocollo medesimo.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

*(Realizzazione dell'Opera
per lotti costruttivi)*

1. La sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione prevista dall'Accordo di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Opera», è realizzata con le modalità previste dall'articolo 2, commi 232, lettere *b*) e *c*), e 233 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE delibera in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Agli oneri per missioni derivanti dal Regolamento dei contratti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che costituisce parte integrante del Protocollo addizionale, valutati in euro 24.975 annui e pari a euro 1.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al comma 2, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*(Realizzazione dell'Opera
per lotti costruttivi)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. **In relazione agli oneri di realizzazione dell'Opera e per le spese di missione di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministri competenti, provvede al monitoraggio ai sensi del-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere *b*) e *c*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma di spesa «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora gli oneri siano in procinto di scostarsi rispetto alle previsioni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della medesima legge.

Soppresso

4. Identico.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico

